

## AVVISO

### **DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI SOTTOPOSTI A TRASFORMAZIONE IN UN PAESE TERZO CHE INCORPORANO PRODOTTI SIDERURGICI ORIGINARI DELLA RUSSIA – CHIARIMENTI - DATA DI FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DEL DIVIETO**

Roma, 31 ottobre 2023 - Si fa riferimento al precedente Avviso del 6 ottobre 2023 con il quale quest’Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del divieto di importazione di cui all’art. 3 *octies* del Regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dall’art. 1, par. 12) del Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23 giugno, a seguito dell’aggiornamento delle FAQ<sup>1</sup> del 2 ottobre 2023, riguardanti il divieto in questione.

A tal proposito, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla Scrivente in ordine all’applicabilità della misura restrittiva a prodotti siderurgici fabbricati in data antecedente al 23 giugno 2023, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni, anche in esito al confronto con i competenti Servizi della Commissione sullo specifico tema.

Il precedente avviso, che ha esposto brevemente il contenuto delle citate FAQ e fornito indicazioni pratiche per gli operatori, all’interno del paragrafo relativo all’efficacia nel tempo del divieto di importazione, specificava che *“il divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII sottoposti a trasformazione in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII originari della Russia – previsto dall’art. 3 octies, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 833/2014 - si applica a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023”*.

Tale ultimo inciso ha creato dubbi interpretativi circa la possibilità di derogare al suddetto divieto attraverso la produzione di mezzi di prova atti a dimostrare una data di fabbricazione dei prodotti antecedente al 23 giugno 2023.

Tenuto conto che – sebbene il Regolamento (UE) 2023/1214 sia stato pubblicato in data 23 giugno 2023 e sebbene tale data sia menzionata all’interno delle suddette FAQ nei termini suindicati – la norma regolamentare non prevede espressamente la possibilità di derogare al divieto in questione per prodotti fabbricati in data antecedente a quella di pubblicazione della stessa, tale misura restrittiva deve ritenersi applicabile a tutti i prodotti siderurgici dettagliati dalla norma, ancorché prodotti in data antecedente al 23 giugno 2023.

---

<sup>1</sup> consultabili al seguente indirizzo:

[https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-10/faqs-sanctions-russia-listed-goods\\_en.pdf](https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-10/faqs-sanctions-russia-listed-goods_en.pdf)